

FAQ Bando INTERNAZIONALIZZAZIONE 2018

D. Un'azienda che ha in essere un progetto d'internazionalizzazione presentato ed ammesso al Bando internazionalizzazione 2017 (scadenza 07/08/2017) ma non ancora concluso può presentare domanda?

R. Sul presente Bando possono presentare domanda i beneficiari di edizioni precedenti del Bando internazionalizzazione anche se non hanno ancora rendicontato a saldo il precedente progetto.

D. Essendo la finalità del Bando quella di "agevolare la realizzazione di progetti di investimento in Paesi esterni all'Unione Europea", la premialità Rif. 6, riguardante la quota del fatturato export sul fatturato totale dell'impresa è riferibile solo al fatturato export extra UE sviluppato dall'impresa stessa?

R. Confermiamo che per fatturato export si intende quello realizzato verso Paesi extra UE.

Precisiamo che per fatturato export si intende quello realizzato verso Paesi extra UE. Tale dato è disponibile nella dichiarazione ai fini IVA al rigo VE 30 campo 2.

D. Per incremento occupazionale si fa riferimento agli addetti assunti a tempo indeterminato. Per avere la premialità si fa riferimento all'assunzione oppure all'incremento delle ULA? Quindi, se si fa riferimento all'assunzione è sufficiente assumere una persona a tempo indeterminato entro la fine del progetto, se invece si fa riferimento alle ULA è necessario assumere almeno 2 unità nel corso del progetto per avere un incremento di una 1 ULA.

R. L'incremento occupazionale si calcola sempre rispetto ad una base iniziale di riferimento. Tipicamente si fa riferimento al concetto di occupazione espressa in ULA e riferita al mese antecedente quello di sottoscrizione della domanda.

L'incremento occupazionale verrà, pertanto, verificato sulla base delle ULA esistenti alla data di presentazione della domanda e di quelle presenti alla data di rendicontazione del progetto.

Tale verifica verrà condotta mediante il Libro unico dell'impresa.

Si precisa che si considerano "effettivi", risultanti dal Libro unico del lavoro, il personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale o su base stagionale e comprendono le seguenti categorie:

- i dipendenti;
- le persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, secondo la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- i proprietari-gestori;
- i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli orientamenti comunitari in materia di occupazione prevedono l'ammissibilità dell'aiuto qualora il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non a seguito a licenziamenti per riduzione del personale Reg. (UE) n. 651/2014.

D. Nel Bando è riportato che l'inizio del progetto deve essere successivo alla comunicazione di ammissione, tuttavia è ammesso l'inizio anticipato. Per inizio anticipato si intende che le spese debbano essere successive alla presentazione della domanda?

R. L'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di comunicazione di Sviluppo Toscana S.p.A. della concessione del contributo. Solo relativamente alle attività ricomprese nella tipologia di servizio C.1 del Catalogo "Partecipazione a fiere e saloni", sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 01 Marzo 2017. Non sono ammissibili progetti già conclusi, in quanto il comma 6 dell' art. 65 del Reg. (UE) n.1303/2013, a cui il Bando sottostà, stabilisce che: "Non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'Autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario". **Pertanto, il progetto risulterà ammissibile solo se lo stesso prevederà anche ulteriori spese non ancora sostenute.**

L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento. Ricordiamo che i progetti di investimento devono concludersi entro 8 mesi dalla data di comunicazione di Sviluppo Toscana S.p.A. della

concessione, senza possibilità di proroga. I progetti si considerano conclusi quando i servizi sono stati erogati ed i relativi costi fatturati e pagati.

D. Un'impresa ha avuto recentemente una revoca sul Bando Internazionalizzazione 2015 (Bando precedente alla Legge regionale n. 71/2017) per mancato raggiungimento del 70% del progetto. Nel provvedimento di revoca non vi è cenno a nessuna interdizione dal poter presentare nuovi progetti e ricevere contributi. Può tale impresa presentare domanda sul nuovo Bando 2018.

R. Ai sensi del punto 5 del par. 2.2 del Bando il soggetto richiedente l'aiuto non deve essere stato oggetto nei precedenti tre anni dalla presentazione della domanda di provvedimenti di revoca adottati dalla Regione Toscana per:

- indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal Bando, oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana;
- venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione, così come previsto all'art. 20, comma 1, lettera a) della L.R. n. 71/2017;
- provvedimenti definitivi adottati dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- rinuncia all'agevolazione trascorsi trenta giorni dalla comunicazione di Sviluppo Toscana S.p.A. della concessione. Fatti salvi i casi di rinuncia avvenuti su bandi pubblicati prima dell'entrata in vigore della Legge regionale n. 71/2017;
- revoca parziale dell'agevolazione, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 71/2017, predisposta in rapporto al periodo per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell'investimento.

Il motivo della revoca citato non rientra tra quelli che comportano l'esclusione ai sensi dell'art. 236 della L.R. 71/2017.

D. Con la presente sono a richiedere conferma che per tutte le spese dei servizi C.1, C.2, C.3, C.4 e C.5 non è richiesto l'invio di alcun documento di supporto (preventivo, fattura, ecc.) in fase di domanda iniziale.

R. Confermiamo che per tutti i servizi C.1, C.2, C.3, C.4 e C.5, in fase di presentazione della domanda di aiuto non è richiesta l'allegazione di alcuna documentazione di supporto per le spese richieste. Limitatamente ai servizi C.4 e C.5 dovrà essere allegata scheda tecnica fornitore, Curricula degli esperti attivati e del capo progetto individuato dal soggetto fornitore.

D. Fra le spese che rientrano nella tipologia di servizio C.4 nel Bando è indicata anche la "spesa per il rilascio delle attestazioni di revisori con massimale di spesa pari a Euro 5.000,00". E' obbligatorio inserire la scheda tecnica fornitore e il CV anche per il revisore?

R. No, la scheda tecnica fornitore e i curricula devono essere allegati solo limitatamente alle spese di consulenza previste sul servizio C.4 e C.5, con l'esclusione delle spese per le attestazioni del revisore legale e degli oneri di garanzia fideiussoria.

D. La presenza di fiduciarie esclude la partecipazione al Bando a prescindere dalla quota percentuale?

R. Ai sensi del punto 11 del par. 2.2 del Bando il richiedente l'aiuto non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 comma 3 della legge n. 55 del 19 Marzo 1990.

D. Nel Bando, all'articolo 4.3, sono richiesti i seguenti documenti:

- dichiarazione di cumulo;
- dichiarazione de minimis;
- dichiarazione precedenti penali;
- dichiarazione su carichi pendenti;
- dichiarazione del rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso;
- dichiarazione su aiuti illegali o incompatibili;
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;

- rilevazione degli indicatori;
- scheda tecnica di progetto e piano finanziario;

Tali documenti saranno generati in fase di domanda o sono file da compilare per poi uploadarli in domanda?

R. La seguente documentazione: dichiarazione di cumulo, dichiarazione de minimis, dichiarazione precedenti penali, dichiarazione su carichi pendenti, dichiarazione del rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso, dichiarazione su aiuti illegali o incompatibili, scheda di rilevazione degli indicatori, scheda tecnica di progetto e piano finanziario si compilano online in quanto sono gli stessi moduli che compongono la domanda di aiuto. Inoltre, la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sarà creata automaticamente dal sistema informatico e risulterà visibile nel documento .pdf generato al momento della chiusura della compilazione.

D. Un raggruppamento di imprese, tra cui è presente anche un'impresa che non rientra tra i soggetti ammissibili, può comunque partecipare al Bando come coordinatrice, senza esserne beneficiaria, nonostante il suo legale rappresentante sia lo stesso di un'impresa ammissibile?

R. Come espressamente previsto dal par. 2.1 del Bando Possono partecipare al RTI/ATI, ATS, Rete-Contratto soggetti che non possiedono alcuni dei requisiti previsti dal presente Bando, quali le grandi imprese, le imprese rientranti in settori esclusi e le imprese collocate al di fuori del territorio della regione Toscana, ma queste imprese non possono beneficiare dell'aiuto, non concorrono al raggiungimento dei requisiti di ammissibilità del programma e non contribuiscono al calcolo del punteggio previsto dal presente Bando.

L'impresa capofila del RTI/ATI, ATS, Rete-Contratto, sottoscrittrice della domanda, se beneficiaria, deve possedere i requisiti di ammissibilità previsti dal presente Bando.

Tuttavia, la capofila del RTI/ATS/ATI o della "Rete-contratto" può essere anche un'impresa che svolga esclusivamente il coordinamento delle attività delle imprese partecipanti al programma, senza però beneficiare dell'aiuto, senza concorrere al raggiungimento dei requisiti di ammissibilità e senza contribuire al calcolo del punteggio.

D. Esiste un facsimile della relazione tecnica per i requisiti di cui ai punti 10), 11), 15), 16) e 17) del punto 2.2 del Bando? Il professionista, nel caso di specie, può avere in corso rapporti di natura professionale, anche diversi da quelli oggetto del presente incarico, con il richiedente che conferisce l'incarico (es. il consulente del lavoro che elabora normalmente le buste paga, il commercialista che segue i bilanci della società)? In che forma deve essere giurata l'attestazione di responsabilità?

R. Sulla pagina informativa del sito di Sviluppo Toscana S.p.a dedicata la Bando è disponibile un facsimile di perizia giurata.

I requisiti di cui ai punti 10), 11), 15), 16), 17) del paragrafo 2.2 devono essere attestati da un professionista, che non presenti conflitti di interesse con il beneficiario, iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39 (art. 14, comma 3, L.R. n. 71/2017), mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

1. partecipazione diretta o dei suoi familiari agli organi di amministrazione e/o di direzione generale:
 - dell'impresa beneficiaria che conferisce l'incarico o della sua controllante;
 - delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa beneficiaria o nella sua controllante più del 20% dei diritti di voto;
2. sussistenza di altre relazioni d'affari o di impegni ad instaurare tali relazioni, con il Beneficiario che conferisce l'incarico o con la sua società controllante
3. titolarità, diretta o di propri familiari, di quote o azioni dell'impresa beneficiaria o delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa beneficiaria o nella sua controllante, più del 20% dei diritti di voto;
4. essere un familiare del Beneficiario che conferisce l'incarico;

Si considerano "familiari" ai fini di cui trattasi, i prossimi congiunti, vale a dire gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, il

convivente more uxorio. Al fine di poter consentire le verifiche del caso agli uffici regionali competenti, il Revisore rilascia apposita dichiarazione attestante i dati anagrafici dei propri familiari come sopra definiti;

Comunichiamo che con D.D. n. 5756 del 19.04.18 è stato parzialmente rettificato il Bando approvato con D.D. 5158 del 03.04.18, potete prenderne visione al seguente link: [http://www.sviluppo.toscana.it/internazionalizzazione 2018](http://www.sviluppo.toscana.it/internazionalizzazione_2018)

D: Ci potete gentilmente confermare che la perizia giurata con cui si attesta il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al Bando Internazionalizzazione 2018 da parte di un'azienda che presenta domanda, può essere rilasciata da uno dei membri del collegio sindacale dell'azienda stessa?

Il D.D.5756/2018 di rettifica al bando approvato con D.D. 5158/2018 al par. 2.2 ha stabilito che i requisiti di cui ai punti 10), 11), 15), 16), 17) devono essere attestati da un professionista, che non presenti conflitti di interesse con il beneficiario iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39 (art. 14, comma 3, L.R. n. 71/2017), mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità. Stabilendo che un conflitto di interesse sorge quando l'obiettività del Revisore nel predisporre il certificato è compromessa di fatto o in apparenza, cioè quando il Revisore non si trovi nei confronti del Beneficiario che conferisce l'incarico in situazione di indipendenza quale, ad esempio:

1. partecipazione diretta o dei suoi familiari agli organi di amministrazione e/o di direzione generale:
 - dell'impresa beneficiaria che conferisce l'incarico o della sua controllante;
 - delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa beneficiaria o nella sua controllante più del 20% dei diritti di voto;
2. sussistenza di altre relazioni d'affari o di impegni ad instaurare tali relazioni, con il Beneficiario che conferisce l'incarico o con la sua società controllante
3. titolarità, diretta o di propri familiari, di quote o azioni dell'impresa beneficiaria o delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa beneficiaria o nella sua controllante, più del 20% dei diritti di voto;
4. essere un familiare del Beneficiario che conferisce l'incarico;

Si considerano "familiari" ai fini di cui trattasi, i prossimi congiunti, vale a dire gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, il convivente more uxorio. Al fine di poter consentire le verifiche del caso agli uffici regionali competenti, il Revisore rilascia apposita dichiarazione attestante i dati anagrafici dei propri familiari come sopra definiti;

Pertanto uno dei Membri del Collegio sindacale che non si trovi in una delle condizioni sopra richiamate può rilasciare la perizia giurata richiesta dal bando

D. Possono rientrare nelle attività di comunicazione la realizzazione di video promozionali da diffondere tramite social network e come web advertising?

R. Sì, purchè siano realizzati in inglese e/o nella lingua del paese obiettivo del programma d'internazionalizzazione, e finalizzati esclusivamente all'attività promozionale.

D. Un'impresa può inserire tra i costi l'affitto di un ufficio presso un Paese estero nella categoria servizi mediante utilizzo di uffici o sale espositive all'estero trattandosi di un ufficio il cui affitto viene pagato dall'impresa collegata alla beneficiaria?

R. No, non è ammissibile.

D. Come avviene la fase di Selezione delle domande e concessione? Vengono presentate le domande e solo successivamente alla loro analisi viene definita la lista delle beneficiarie? Oppure si tratta di una semplice apertura a sportello, con successiva analisi delle domande?

R. La selezione delle richieste di agevolazione avverrà adottando la procedura valutativa automatica con un punteggio minimo di accesso sulla base dei criteri dettagliati al paragrafo 5.5 del Bando. L'istruttoria delle istanze di finanziamento è svolta a sportello in base all'ordine cronologico di invio. Inizia il giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

L'istruttoria di ammissibilità, da concludersi entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, oltre all'eventuale sospensione dei termini per soccorso istruttorio di cui al paragrafo 5.3.

D. Le spese sostenute per il personale locale estero possono essere finanziate?

R. No, non è ammissibile, nelle spese di personale rientra solo la spesa relativa al personale assunto, con contratto a tempo determinato o indeterminato, presso la sede Toscana dell'impresa beneficiaria, esclusivamente per lo svolgimento di attività (c/o gli uffici, spazi di coworking, sale espositive o meeting point all'estero, c/o gli eventi fieristici, c/o gli eventi promozionali oggetto dell'intervento) e per la durata dell'intervento finanziato con il presente Bando.

D. Un'azienda che intende presentare un progetto che prevede attivare l'attività "C.2 Promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive all'estero" tramite la locazione di una sala espositiva all'estero per promuovere il proprio prodotto.

Il progetto prevede anche l'utilizzo di personale tecnico dell'azienda (assunto presso la sede Toscana dell'impresa beneficiaria) presso la sala espositiva all'estero. In particolare le unità di personale si trasferiranno presso l'unità locale estera temporanea, alternandosi a turno, per prestare attività dimostrativa del prodotto presso la sala espositiva. E' possibile inserire come mansione, nella lettera di incarico del personale coinvolto su questa attività "supporto ad attività dimostrative del prodotto presso lo spazio espositivo"?

R. Si confermiamo l'ammissibilità della mansione svolta dal personale impiegato, ricordiamo che ai fini della presentazione della domanda di aiuto non dovrà essere allegata alcuna documentazione di supporto alle spese imputate sul piano finanziario per tale tipologia di servizio.

D. E' obbligatorio inserire la "DICHIARAZIONE RELATIVA A RAPPORTI E PARENTELA CON FORNITORE resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000" anche per il revisore?

R. No, non è necessaria in quanto il revisore lo attesta direttamente nella perizia giurata.

D. In caso di contributo richiesto inferiore a € 150.000,00, è necessario allegare in sede di domanda alcuna documentazione per l'antimafia?

R. La documentazione relativa al rispetto della normativa antimafia deve essere presentata solo nel caso in cui venga richiesto un contributo superiore a € 150.000.

D. Una società cooperativa è considerata:

1. impresa singola e quindi non assoggettabile agli adempimenti previsti dal Bando per le aggregazioni;
2. oppure aggregazione di imprese alla stregua dei consorzi e in tal caso se possono partecipare al progetto e quindi al Bando una parte dei soci della cooperativa.

R. La società cooperativa è ammissibile ai fini del presente Bando ed è considerata come singola impresa.

D. La perizia giurata del revisore legale, così come richiesto dalla lettera D sezione 4.3 del Bando deve essere presentata in sede di domanda, mentre l'Allegato 7 Modello di Perizia Giurata che parrebbe una perizia a posteriori sulle spese sostenute è quindi da presentare in fase di rendicontazione?

R. L'allegato 7 del Bando fa riferimento al facsimile di perizia giurata che dovrà essere presentata in fase di rendicontazione delle spese.

Come espressamente previsto dal par. 2.2 del Bando in fase di presentazione della domanda di aiuto i requisiti di cui ai punti 10), 11), 15), 16), 17) del paragrafo 2.2 nonché i criteri di selezione di cui ai RIF 3_4_6 devono essere attestati solo da revisori legali iscritti nel registro dei revisori legali.

D. Può una impresa di nuova costituzione fare domanda. In caso positivo, come si attribuiscono i punteggi Rif. 3 e Rif. 4?

R. Confermiamo che un'impresa di nuova costituzione, purchè in possesso dei requisiti previsti dal Bando, può presentare domanda.

Relativamente al Rif. 3, come espressamente previsto dal Bando per le imprese di nuova costituzione che alla data della presentazione della domanda non hanno ancora depositato il primo bilancio, il PN coincide con il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo per la parte effettivamente versata alla data della domanda; qualora l'ammontare effettivamente versato risulti non sufficiente a soddisfare il rispetto del parametro, potrà essere assunto l'intero ammontare di capitale sociale deliberato purchè in tal caso accompagnato da dichiarazione di impegno dei soci all'integrale versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione.

Relativamente al Rif. 4, il valore dell'indice dell'onerosità finanziaria verrà calcolato inserendo valori pari a zero per oneri finanziari netti e fatturato annuo.

D. La partecipazione ad una fiera internazionale avverrà in modalità di Co-partecipazione. Tale modalità è prevista contrattualmente dall'ente Fiera e prevede che due aziende acquistino in co-partecipazione uno spazio che poi viene suddiviso a piacimento degli espositori. La società che intende partecipare al Bando risulterà contrattualmente Co-Partecipante e lo spazio verrà fatturato dalla capofila, ma tutti i servizi accessori verranno fatturati alla società dall'ente Fiera. Tale costo rientra tra le spese ammissibili?

R. No, come espressamente previsto dal Vademecum delle spese ammissibili (Allegato 4 del Bando) in caso di domanda presentata da un raggruppamento di imprese senza personalità giuridica (RTI/ATI, ATS, Rete Contratto) le spese dovranno essere sostenute da ogni singola impresa partner che dovrà stipulare singolarmente i contratti e le obbligazioni con i rispettivi fornitori. Ricordiamo, inoltre, che le spese accessorie essendo prettamente funzionali alla partecipazione ad eventi fieristici verranno ammesse solo ed esclusivamente se al progetto verrà imputata, e riconosciuta ammissibile, la quota di partecipazione alla relativa fiera.

D. E' possibile rendicontare più edizioni della stessa fiera, visto che a decorrere dal 1 marzo 2017 l'azienda ha partecipato a più edizioni della stessa?

R. Sì, la partecipazione a diverse edizioni della stessa fiera è ammissibile. I progetti dovranno concludersi entro 8 mesi dalla data di comunicazione di Sviluppo Toscana S.p.A. della concessione.

D. E' prevista una durata minima di progetto?

R. Non è prevista una durata minima degli stessi.

D. La perizia giurata deve essere rilasciata da revisore dinanzi ad un giudice o un notaio (visto il carattere di perizia giurata)? O è sufficiente la mera dichiarazione del revisore legale?

R. La perizia deve essere giurata. La perizia giurata è una perizia che, oltre alla sottoscrizione del professionista che assevera la veridicità del contenuto, riporta in calce una formula di giuramento di "aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità", reso dal Perito medesimo dinanzi al Cancelliere di un ufficio giudiziario, compreso quello del Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 5 del R.D. n° 1366/22, o dinanzi ad un notaio, ai sensi dell'art. 1, comma 1, punto n° 4, del R.D. n°

1666/37.

D. Da Bando si evince che la dichiarazione relativa a rapporti di parentela con fornitore debba essere resa dai soci dell'azienda/e proponente/i il progetto in merito ai fornitori attivati. Tale modello deve anche essere firmato dai soci dell'azienda fornitrice e dagli esperti attivati ai sensi delle voci C.4 e C.5?

R. Il soggetto fornitore attivato sui servizi C.4 e C.5 rilascerà la stessa la dichiarazione relativa a rapporti di parentela con fornitore direttamente sulla scheda tecnica fornitore che dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente o calligraficamente allegando copia di un documento di identità valido.

D. Può essere ammessa la partecipazione ad una fiera che non compare nell'elenco suggerito dal Bando <http://www.aefi.it/Aefi/site/it/studi-sul-settore-fieristico/statistiche-euro-fair> anche se nel sito ufficiale della fiera troviamo i seguenti dati:

Over 950 suppliers from 37 countries

Around 19.500 international visitors

R. Come previsto dal vademecum delle spese ammissibili per gli eventi esteri che hanno luogo all'interno dell'Unione Europea ai fini distabilire il carattere internazionale dell'evento si farà riferimento alla percentuale di visitatori esteri, che dovrà essere pari ad almeno il 15% del totale visitatori, tenuto conto di quanto previsto dal documento ufficiale delle fiere europee consultabile al seguente link: <http://www.aefi.it/Aefi/site/it/studi-sul-settore-fieristico/statistiche-euro-fair>.

Sono ammesse anche manifestazioni fieristiche non presenti tra quelle previste nel suddetto documento ufficiale delle fiere europee. In questo caso, il carattere internazionale dell'evento sarà verificato, attraverso la consultazione dei siti ufficiali degli Enti Fiera, la percentuale di visitatori esteri o, in caso di assenza dell'informazione, la percentuale degli espositori esteri che dovrà essere pari ad almeno il 15% del totale rispettivamente dei visitatori o degli espositori.

La verifica del rispetto del requisito sopra richiamato non può essere condotta in questa fase ma solo in fase di istruttoria, il criterio utilizzato sarà quello sopra indicato, pertanto potete verificare sul sito dell'Ente Fiera che la percentuale di visitatori o espositori provenienti da Paesi esterni all'UE sul totale dei visitatori o sugli espositori sia pari almeno al 15%.

D. Riguardo l'eventuale partecipazione al Bando di un consorzio:

1) Vi è possibilità di partecipazione a fiere internazionali non con stand unico?

2) Vi è la possibilità di partecipazione a eventi di cui alla tipologia C.1 e C.2, indipendentemente dal numero delle imprese consorziate partecipanti;

3) Vi è la possibilità di presentare premialità certificate da parte di qualunque azienda appartenente al consorzio?

R. 1) Come espressamente previsto nel "Vademecum delle spese ammissibili" (Allegato 4), quale parte integrante del Bando stesso, è stabilito che: "poiché dalla partecipazione al presente Bando in forma aggregata deve derivare l'applicazione di condizioni vantaggiose per i beneficiari rispetto alla partecipazione in forma singola, nel caso di RTI/ATI, ATS, "Reti-contratto", Consorzi, società consortili e Reti soggetto agli eventi di cui al servizio C.1 devono partecipare almeno la metà delle imprese appartenenti al raggruppamento, mentre alle specifiche attività di cui al servizio C.2 devono partecipare tutte le imprese;

2) relativamente al servizio C.1, le imprese dovranno partecipare allo stesso evento fieristico; relativamente al servizio C.2 le imprese dovranno condividere gli stessi locali/spazi di co-working/sale espositive/ambienti di meeting point;

3) il par. 5.5 del Bando prevede espressamente che si specifica che, nel caso di aggregazioni di imprese (RTI, "Reti-soggetto", "Reticontratto", Consorzi, Società consortili) ai fini dell'attribuzione delle premialità relative a tutti i parametri è sufficiente che almeno una delle imprese soddisfi il requisito.

D. E' ammesso il pagamento con Ri.BA?

R. Il Ri.BA è un metodo di pagamento ammissibile.

D. Sono ammesse spese di catering nell'ambito del noleggio e allestimento stand?

R. Le spese di catering non sono ammissibili mentre sono ammissibili quelle per il noleggio e l'allestimento dello stand. Per il dettaglio dei costi ammissibili si rinvia al Vademecum delle spese ammissibili (Allegato 4 del Bando).

D. I consulenti che offrono il servizio di temporary export manager alle aziende toscane, misura C.4, possono non avere sede in regione Toscana?

R. Sono ammissibili anche fornitori privi di sede in Toscana.

D. Per la relazione tecnica del revisore da allegare alla perizia vi sono indicazioni?

R. La relazione tecnica deve specificare i dati, e i documenti utilizzati nonché i calcoli effettuati dal revisore al fine del rilascio delle attestazioni.

D. La tipologia di spesa "Supporto consulenziale" ("C.4 Supporto specialistico all'internazionalizzazione") può essere sostenuta presso aziende di consulenza esterne oppure deve essere svolta da Temporary export manager?

R. Ai sensi del paragrafo 3.4 del Bando, l'impresa sceglie liberamente il fornitore o i fornitori dei servizi che intende utilizzare per la realizzazione del progetto. Il Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati, approvato con D.D. n. 1389 del 30/03/16 stabilisce che di norma, i fornitori sono professionisti che operano in forma organizzata singola, associata, societaria, cooperativa quali ad esempio centri servizi, società di consulenza, studi tecnici e di consulenza, cooperative, consorzi come indicato per ogni area tematica. Laddove il Catalogo in relazione a ciascun servizio non stabilisca requisiti e/o forme giuridiche diverse, il fornitore può essere un libero professionista titolare di ditta individuale o di studi professionali, comunque dotati di partita iva. Confermiamo pertanto che il servizio C.4 può essere svolto da una società di consulenza.

D. Rientra tra le spese ammissibili del C.2 anche un contratto di locazione ad uso commerciale di uffici presso un soggetto terzo, ad uso temporaneo per alcuni mesi? E' necessario sostenere anche le spese di trasporto e personale dipendente, o si può presentare in domanda solo la spesa relativa all'utilizzo dell'ufficio?

R. E' possibile inserire solo la locazione dello spazio espositivo. Vi ricordiamo che come espressamente previsto dal Catalogo dei Servizi e dal Vademecum delle spese ammissibili (Allegato 4 del Bando) sono escluse tutte le attività aventi ad oggetto la vendita diretta; un locale ad uso "commerciale" non è pertanto ammissibile ai fini del presente Bando.

D. Qualora la strategia attuale dell'azienda (obiettivi di lungo termine di posizionamento nel mercato in una determinata area geografica) andasse oltre gli 8 mesi previsti dal Bando come eventuale supporto finanziario, siamo tenuti comunque a rispettare le 8 mensilità, quale massimale per tutti.

R. Come espressamente previsto dal par. 3.4 del Bando le spese ritenute "continuative" relative alla locazione dei locali e quelle per il compenso del personale impiegato presso l'unità estera temporanea, possono essere rendicontate per non più di 8 mensilità.

D. In merito all'utilizzo del contributo in forma di voucher:

1) questo si può applicare a tutte le 5 tipologie di attività ammissibili da C.1 a C.5?

2) Il fornitore nazionale deve esser stato preventivamente accreditato con la Regione Toscana (o altro ente) oppure l'azienda può proporre qualsiasi fornitore?

3) A pag. 22 del Bando si legge: "Il contributo concesso nella forma di voucher, limitatamente alle spese verso fornitori nazionali, consiste nella erogazione diretta al fornitore a fronte di rilascio della delega di pagamento ai sensi dell'art. 1269 c.c.". Operativamente come funziona la delega di pagamento?

4) C'è un importo massimo relativamente al voucher? Può essere richiesto in alternativa al contributo a fondo perduto?

5) La richiesta di voucher si riferisce esclusivamente ai fornitori italiani e non di altre aree geografiche?

R. 1) Gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento, sono concessi nella forma di sovvenzione,

anche come voucher limitatamente alle spese sostenute con fornitori nazionali. Il voucher può essere applicato ad ogni tipologia di servizio;

2) Ai sensi del paragrafo 3.4 del Bando, l'impresa sceglie liberamente il fornitore o i fornitori dei servizi che intende utilizzare per la realizzazione del progetto. Il Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati, approvato con D.D. 1389 del 30/03/16 stabilisce che di norma, i fornitori sono professionisti che operano in forma organizzata singola, associata, societaria, cooperativa quali ad esempio centri servizi, società di consulenza, studi tecnici e di consulenza, cooperative, consorzi come indicato per ogni area tematica. Laddove il Catalogo in relazione a ciascun servizio non stabilisca requisiti e/o forme giuridiche diverse, il fornitore può essere un libero professionista titolare di ditta individuale o di studi professionali, comunque dotati di Partita IVA;

3) Trattandosi di voucher, i beneficiari devono dimostrare il pagamento mediante presentazione della quietanza per la quota a loro carico e presentare delega di pagamento intestata al fornitore, da rilasciare ai sensi dell'art 1269 c.c. secondo il modello che sarà reso disponibile dagli uffici regionali, per la quota di contributo spettante;

4) non esiste alcuna limitazione;

5) il ricorso al voucher può essere effettuato solo nei confronti di fornitori italiani.

D. Sono ammissibili le spese sostenute per una fiera che avverrà nel maggio 2019, quindi probabilmente dopo gli 8 mesi successivi alle graduatorie, ma sostenute con il dovuto anticipo da farle ricadere nell'orizzonte temporale massimo (prenotazione stand e partecipazione)?

R. No, oltre ad essere fatturate e pagate le spese devono essere anche fisicamente sostenute nell'arco temporale stabilito dal Bando, pertanto nel caso di specie l'impresa in fase di rendicontazione deve aver già partecipato alla fiera, dovendo tra l'altro adempiere agli obblighi di pubblicità stabiliti dal Programma Operativo e riepilogati nell'Allegato 10 del Bando.

D. Un'azienda di recente costituzione (1° Luglio 2017), nonostante non abbia "alle spalle" tre anni di attività, ma avente ad organico professionisti qualificati con esperienza decennale nel settore, che dimostri di aver operato per almeno tre clienti a partire dalla data di costituzione come richiesto d'indicare nella scheda tecnica fornitore, possa comunque fornire servizi e/o consulenze alle imprese, per le attività di "Supporto specialistico" richiamate nell'Avviso.

R. La scheda tecnica fornitore è richiesta solo nel caso di attivazione dei servizi C.4 e C.5. Qualora la società fornitrice non sia in possesso dell'esperienza minima triennale, la stessa potrà essere integrata con l'esperienza professionale maturata, negli stessi ambiti oggetto dell'intervento, dall'esperto, persona fisica, incaricato dello svolgimento delle attività consulenziali, esperienza che dovrà essere documentata dal Curriculum Vitae allegata alla domanda di aiuto. Ricordiamo, inoltre, che per le tipologie di servizi di area C.4 e C.5 il capo-progetto individuato dal fornitore dovrà essere in possesso di esperienza almeno decennale nel campo dell'internazionalizzazione.

D. E' necessario avere per forza sede legale o operativa in Toscana? Avendo un'azienda la sede legale all'estero, è possibile partecipare al Bando?

R. Come espressamente previsto dal Bando al par. 2.2 il richiedente l'aiuto deve essere in possesso dei requisiti previsti tra i quali avere sede o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale. Per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda detto requisito deve sussistere al più tardi al momento dell'avvio a realizzazione del progetto, come rilevabile dal Registro delle Imprese o da idonea documentazione in sede di controllo di primo livello della richiesta di erogazione a titolo di anticipo o saldo; in ogni caso, l'investimento per il quale si richiede l'agevolazione deve essere realizzato in Toscana e le spese sostenute devono essere relative alla sede o unità locale destinataria dell'intervento.

E' possibile presentare domanda anche da parte di un'impresa estera e per le specifiche sulle modalità e la documentazione da allegare si rinvia all'Allegato 12 del Bando "ISTRUZIONI SULLE MODALITA' DI

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DELL' IMPRESA ESTERA.

D. In merito all'esperienza documentata (decennale e/o triennale) svolta dal fornitore, vale come esperienza l'aver seguito progetti di internazionalizzazione all'interno di una o più aziende (esempio manifatturiera) per l'azienda stessa (committente interno) e non per committenti esterno.

R. L'esperienza documentata deve essere posseduta dalla società fornitrice, quale soggetto giuridico incaricato della consulenza. Nella scheda tecnica fornitore devono essere indicati almeno 3 clienti esterni per i quali il soggetto fornitore ha svolto attività simili e coerenti con il progetto. Qualora la società fornitrice non sia in possesso dell'esperienza minima triennale, la stessa potrà essere integrata con l'esperienza professionale maturata, negli stessi ambiti oggetto dell'intervento, dall'esperto, persona fisica, incaricato dello svolgimento delle attività consulenziali, esperienza che dovrà essere documentata dal Curriculum Vitae allegato alla domanda di aiuto.

D. In merito alla dichiarazione relativa ai rapporti di parentela rilasciata da parte, oltre che dal legale rappresentante, anche da eventuali altri soci è possibile per quest'ultimi firmare la dichiarazione in forma cartacea allegando il documento d'identità?

R. Limitatamente ai soci, la dichiarazione di parentela può essere sottoscritta calligraficamente allegando copia di un documento di identità. Ricordiamo che la dichiarazione di parentela deve essere rilasciata, oltre che dal legale rappresentante, solo dai soci, persone fisiche, che partecipano direttamente al capitale sociale dell'impresa richiedente l'aiuto.

D. Con riferimento ai requisiti di cui ai punti 10), 11), 15), 16), 17) del paragrafo 2.2 del Bando, che devono essere attestati da un professionista qualificato, esterno e indipendente dal Beneficiario secondo quanto stabilito dalle integrazioni di cui al D.D. 5756 del 1/04/2018, e riportato nel "facsimile perizia giurata" (pubblicato sulle pagine web del sito di Sviluppo Toscana), può il "dottore commercialista o esperto contabile" dell'azienda essere abilitato al rilascio della perizia giurata?

R. Il commercialista o consulente contabile dell'impresa, anche se iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39 (art. 14, comma 3, L.R. n. 71/2017), non possono rilasciare l'attestazione ai sensi del punto 2 di cui sopra.

D. E' possibile partecipare al Bando Internazionalizzazione 2018 solo per i servizi C.1 - Partecipazione a fiere e saloni di rilevanza internazionale ?

R. Sì, confermiamo che sono ammissibili progetti che prevedano esclusivamente i servizi C.1 del Catalogo. A riguardo ricordiamo che solo relativamente alle attività ricomprese nella tipologia di servizio C.1 del Catalogo "Partecipazione a fiere e saloni", sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 01 Marzo 2017. Non sono ammissibili progetti già conclusi, in quanto il comma 6 dell' art. 65 del Reg. (UE) n.1303/2013, a cui il Bando sottostà, stabilisce che: "Non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'Autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario". **Pertanto, il progetto risulterà ammissibile solo se lo stesso prevederà anche ulteriori spese non ancora sostenute.**

L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento. Ricordiamo che i progetti di investimento devono concludersi entro 8 mesi dalla data di comunicazione di Sviluppo Toscana S.p.A. della concessione, senza possibilità di proroga. I progetti si considerano conclusi quando i servizi sono stati erogati ed i relativi costi fatturati e pagati.

D. Siamo una piccola impresa che concentra la sua vendita per il 95% all'estero e partecipiamo a 4 fiere internazionali. Potremmo rientrare nei parametri richiesti?

R. Possono presentare domanda a valere sul presente Bando, Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), o i liberi professionisti in quanto equiparati alle imprese, in forma singola o associata in RTI/ATS, Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-

Contratto), Consorzi, Società Consortili (costituiti o costituendi), esercitanti un'attività identificata come primaria rientrante in uno dei Codici ATECO ISTAT 2007 elencati al par. 2.2 ed in possesso dei requisiti di ammissibilità disciplinati ai paragrafi 2.1 e 2.2 del presente Bando.

L'investimento oggetto dell'agevolazione deve essere realizzato da imprese localizzate nel territorio della Regione Toscana.

La partecipazione a fiere e saloni internazionali è una delle spese ammissibili ai fini del presente Bando.

D. Se un'impresa opera con un codice ATECO primario che rientra nei codici ATECO ammissibili del Bando, ma ha anche un codice ATECO secondario che invece in lista non è, può l'impresa presentare domanda di agevolazioni?

R. Come espressamente previsto dal par. 2.2 del Bando il richiedente l'aiuto deve essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come primaria, rientrante nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 elencate nel suddetto paragrafo.

Pertanto qualora la sede di localizzazione del progetto abbia codice primario ammissibile non sussistono preclusioni alla presentazione della domanda di aiuto.

D. Si chiede conferma se un'impresa nel corso del 2018 possa presentare contemporaneamente un progetto come impresa singola e altro progetto in rete con altre imprese

R. Come espressamente previsto dal Bando per tutta la durata dell'apertura dell'intervento, non possono essere presentate più di due domande dello stesso proponente (impresa singola, Rete-Soggetto, consorzio, società consortile, nonché impresa singola appartenente a una delle seguenti forme aggregate: RTI/ATI, ATS, Rete-Contratto) per anno solare, qualunque sia l'esito delle stesse.

D. La domanda di aiuto può essere fatta per più iniziative alle quali l'azienda intende partecipare nel 2018 2019?

R. L'impresa può presentare un progetto che preveda 1 o più servizi previsti dal Bando nei limiti del massimale di investimento previsto dal Bando ai sensi del par. 3.2.

D. Un'azienda ha intenzione di presentare la domanda di voucher come singola impresa per un progetto per semplificare definito "B" avendo però in fase di presentazione anche una domanda su di un progetto rete "A" del tutto indipendente e su aree differenti. Risultano compatibili entrambe le richieste o sono invece alternative tra loro?

R. Come espressamente previsto dal Bando per tutta la durata dell'apertura dell'intervento, non possono essere presentate più di due domande dello stesso proponente (impresa singola, Rete-Soggetto, consorzio, società consortile, nonché impresa singola appartenente a una delle seguenti forme aggregate: RTI/ATI, ATS, Rete-Contratto) per anno solare, qualunque sia l'esito delle stesse.

D. Beneficiari e requisiti di ammissibilità- paragrafo 2.2 - Anche il richiedente, libero professionista deve essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente?

R. Per i liberi professionisti il par. 2.2 stabilisce che debbano essere regolarmente iscritti al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - essere in possesso di partita IVA rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività, ed esercitare, in relazione alla sede destinataria dell'intervento, un'attività economica rientrante nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 elencate al suddetto paragrafo.

D. Saranno privilegiati i progetti maggiormente articolati: per una sola tipologia di servizio attivata è previsto un punteggio basso, per due è previsto un punteggio medio, per tre un punteggio alto. Cosa s'intende? Quindi, i programmi d'internazionalizzazione meglio valutati saranno quelli che prevederanno una o più spese in tre delle 5 tipologie?

R. In relazione al Rif. 1A nel caso venga attivata 1 sola tipologia di servizi il punteggio attribuibile è basso,

nel caso vengano attivate 2 tipologie di servizi il punteggio attribuibile è medio, nel caso vengano attivate 3 o più tipologie di servizi il punteggio attribuibile è alto. Se il progetto prevede l'apertura temporanea di uffici o sale espositive all'estero il punteggio attribuito è sempre Alto a prescindere dal numero di servizi attivati.

D. Relativamente al servizio C.3.2 - azioni di comunicazione, possono essere preventivate spese per pubblicità su riviste di settore? Quali requisiti devono avere le eventuali inserzioni?

R. È ammissibile l'acquisto di pagine pubblicitarie su riviste di settore distribuite nel Paese obiettivo, mentre è esclusa la pubblicità su riviste italiane seppur a distribuzione internazionale.

D. Il progetto d'investimento deve essere rivolto a nuovi mercati oppure può prevedere anche attività volte ad una maggiore penetrazione su mercati in cui l'azienda è già presente?

R. Il progetto può essere rivolto a mercati con cui l'impresa già opera, purché siano mercati extra UE.

D. Per quanto riguarda il supporto specialistico all'internazionalizzazione paragrafo C. 4 del catalogo dei servizi, rientrano in esso anche la registrazione del marchio presso un ente locale estero? Possiamo richiedere il rimborso per parte della cifra pagata a un'azienda di consulenza estera per la registrazione del marchio a Taiwan?

R. Nel servizio C.4 rientrano le spese di consulenza finalizzate alla registrazione e/o implementazione dei diritti industriali all'estero (marchi e brevetti).

D. Per la tipologia di servizio C.2, gli uffici possono essere solo espositivi o anche operativo-commerciali?

R. Nel servizio C.2 rientrano i costi di locazione funzionali all'utilizzo temporaneo di uffici, spazi di coworking, sale espositive con finalità esclusivamente promozionale.

D. E' ammissibile un progetto focalizzato sul mercato della Svizzera, in quanto paese esterno alla UE?

R. Confermiamo che la Svizzera non è Paese membro dell'Unione Europea e pertanto è ammissibile ai fini del presente Bando.

D. Un progetto per essere finanziato, in relazione ai criteri di selezione alla domanda, deve ottenere un punteggio minimo di 14 punti, e che sommati ai punteggi di premialità non risulti inferiore a 16?

Con riferimento ai criteri di selezione - Rif 5 - livello di innovazione delle attività; se il progetto prevede un'attività di cui alle priorità tecnologiche RIS 3 (ICT Fotonica, Fabbrica Intelligente, Chimica, Nanotecnologia) il punteggio attribuito è alto.

R. L'indicatore intende privilegiare i progetti che, nell'ambito del programma di internazionalizzazione presentato, prevedano spese inerenti le priorità tecnologiche e/o gli obiettivi di cui al documento "Strategia di ricerca e innovazione per la smart, specialisation in Toscana" nella misura in cui mirano al miglioramento del loro posizionamento competitivo sui mercati esteri.

Se il progetto prevede un'attività di cui alle priorità tecnologiche RIS 3 (ai sensi della DGR 1018/2014 e ss.mm.ii.: ICT Fotonica, Fabbrica Intelligente, Chimica Nanotecnologia), il punteggio attribuito è Alto.

Nel caso di specie le attività previste possono rientrare nell'ambito ICT e fotonica nell'ambito delle tecnologie e gestione dell'informazione.

Il punteggio è sempre Alto laddove l'impresa (o almeno la metà delle imprese partecipanti al raggruppamento), mediante il programma di internazionalizzazione, promuova propri prodotti che, per le loro caratteristiche tecniche, rientrino tra le suddette priorità tecnologiche.

D. Se si assume una persona con contratto di apprendistato è considerato incremento occupazionale?

Se viene trasformata una persona da apprendista a tempo indeterminato è considerato incremento occupazionale?

R. Gli apprendisti non rientrano nel computo delle ULA. Pertanto gli apprendisti non rientrando nel computo delle ULA non potranno essere conteggiati ai fini dell'incremento occupazionale.

D. A seguito della Brexit l'Inghilterra a tutt'oggi è già considerato territorio extra U.E?

R. Per lasciare l'Unione Europea, il Regno Unito deve attivare l'articolo 50 del Trattato di Lisbona, che conferisce alle parti due anni per concordare i termini della scissione, Londra ha iniziato il processo e dovrebbe lasciare entro l'estate del 2019, in base al calendario preciso concordato durante i negoziati. Fino a quel momento resterà un membro a tutti gli effetti della UE.

Pertanto la Gran Bretagna non può essere considerata quale Paese esterno all'UE dove localizzare l'intervento di internazionalizzazione.

D. La tariffazione giornaliera da applicare va calcolata sulla base dell'esperienza del personale coinvolto, oppure sul numero di anni di attività dell'azienda fornitrice di servizi?

R. La tariffa giornaliera applicata agli esperti attivati deve essere calcolata sulla base degli anni di esperienza del singolo esperto tenendo conto dell'Area geografica alla quale appartiene la società fornitrice secondo la tabella di dettaglio del Catalogo dei servizi avanzati e qualificati quale parte integrante del Bando (Allegato 2).

D. Relativamente alla regola per cui non possono essere presentate più di due domande dallo stesso proponente, se un'azienda presenta domanda poi può far parte di un consorzio che presenta anch'esso domanda? Esiste una regola tempistica tra la presentazione di una domanda e la seconda presentazione da parte della stessa azienda / azienda e poi consorzio-rete di cui essa fa parte?

R. Come espressamente previsto dal Bando per tutta la durata dell'apertura dell'intervento, non possono essere presentate più di due domande dello stesso proponente (impresa singola, Rete-Soggetto, consorzio, società consortile, nonché impresa singola appartenente a una delle seguenti forme aggregate: RTI/ATI, ATS, Rete-Contratto) per anno solare, qualunque sia l'esito delle stesse.

Non c'è alcuna tempistica da rispettare tra il primo e il secondo progetto che possono essere presentati in qualunque momento.

L'impresa può presentare domanda e contestualmente partecipare ad un Consorzio che a sua volta presenta una propria istanza di contributo, ricordiamo che nel caso di domanda presentata da un consorzio l'unico soggetto beneficiario è il consorzio e non le singole imprese associate al consorzio.

D. Riguardo l'attestazioni del revisore, per tale attestazione si intende la perizia giurata, redatta come da Vs. facsimile allegato? Se sì, tale perizia deve essere asseverata in Tribunale?

R. Sì, il facsimile è quello da utilizzare in fase di presentazione della domanda di aiuto, la perizia deve essere giurata dinanzi al Cancelliere di un ufficio giudiziario, compreso quello del Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 5 del R.D. n° 1366/22, o dinanzi ad un notaio, ai sensi dell'art. 1, comma 1, punto n° 4, del R.D. n° 1666/37.

D. Oltre alla perizia giurata, il revisore dovrà redigere ed allegare anche una relazione tecnica? Se sì in base a quale fac simile?

R. No, non è stato predisposto un facsimile di relazione tecnica, la relazione tecnica che dovrà essere allegata alla perizia giurata, dovrà riportare i dati utilizzati ed i calcoli effettuati dal revisore nell'attestare i requisiti e i criteri di selezione previsti dal Bando.

D. In sede di domanda dovrà essere allegata altra documentazione redatta e sottoscritta da parte del Revisore?

R. No, il revisore non dovrà rilasciare altra documentazione rispetto a quella prevista dal Bando.

D. In merito alla perizia giurata deve essere allegata con firma digitale oppure basta firmata calligraficamente?

R. No, la perizia giurata non deve essere sottoscritta digitalmente.

D. Un'impresa che intende adottare due strategie di investimento per l'internazionalizzazione, una rivolta

alla Cina e una agli USA, deve presentare due domande differenti a valere sul Bando in oggetto o ne può presentare una sola?

R. L'impresa può presentare un unico progetto rivolto a più Paesi esteri richiedendo uno o più servizi previsti dalla sezione C del Catalogo nei limiti dei massimali stabiliti dal par. 3.5 del Bando per singolo servizio in relazione alla dimensione di impresa.

D. Una società può presentare più di una domanda in forma aggregata come ATS/ATI/RTI in cui non è capofila?

R. Come espressamente previsto dal Bando possono presentare domanda anche imprese prive di sede legale o unità locale sul territorio regionale. Per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda detto requisito deve sussistere al più tardi al momento dell'avvio a realizzazione del progetto, come rilevabile dal Registro delle Imprese o da idonea documentazione in sede di controllo di primo livello della richiesta di erogazione a titolo di anticipo o saldo.

D. In merito al documento da allegare "atto di Nomina" vorremmo sapere se è sufficiente allegare la Visura Camerale dove sono riportati i nomi degli amministratori e il legale rappresentante.

R. Sì, è sufficiente.

D. In merito al Bando INTERNAZIONALIZZAZIONE 2018, ALLEGATO 9 "SCHEDE INDICATORI", le attività svolte connesse alla Smart specialisation si riferiscono alla data odierna oppure si riferiscono a quelle che si svolgeranno durante il progetto? Alla data odierna risultano 0, ma grazie al progetto diventerà 1. Quale Valore devo inserire nella domanda?

R. Il dato richiesto nella scheda degli indicatori è relativo alle attività oggetto del progetto di internazionalizzazione presentato.

D. Se un'azienda ha fatto la richiesta dell' OT24 a febbraio 2018 ha diritto ai due punti di premialità? O il Bando si riferisce al 2017?

R. L'anno solare di riferimento è il 2017.

D. Nella scheda indicatori si parla di Smart Specialization è possibile avere un approfondimento per capire meglio cosa si intende?

R. Si fa riferimento alle attività oggetto del progetto di internazionalizzazione presentato se siano o meno attinenti alle priorità tecnologiche RIS 3 (ai sensi della DGR 1018/2014 e ss.mm.ii.: ICT Fotonica, Fabbrica Intelligente, Chimica Nanotecnologia).

D. Nel RIF. 5 dei criteri di selezione ci si riferisce all'attività (core) svolta dall'azienda?

R. Si fa sempre riferimento alle attività svolte nel progetto di internazionalizzazione, si ricorda che il punteggio è sempre Alto laddove l'impresa (o almeno la metà delle imprese partecipanti al raggruppamento), mediante il programma di internazionalizzazione, promuova propri prodotti che, per le loro caratteristiche tecniche, rientrino tra le suddette priorità tecnologiche.

D. La categoria C.2 e specificatamente la voce "servizi erogati da società intermediarie per la messa a disposizione di personale dedicato all'attività degli uffici" presuppone l'affitto di uno spazio o è possibile che questo personale all'estero utilizzi propri spazi?

R. Come espressamente previsto dal Vademecum delle spese ammissibili Allegato 4 del Bando, le spese relative a "servizi di interpretariato e traduzione; servizi di trasporto, assicurativi e similari; compenso lordo del personale; servizi di messa a disposizione di personale da parte di società intermediarie; servizi di promozionali; installazione e potenziamento collegamenti telematici "essendo prettamente funzionali all'apertura/gestione di una sede estera verranno ammesse solo ed esclusivamente se al progetto verrà imputato, e riconosciuto ammissibile, il costo relativo alla locazione della sede.

Nel caso in cui l'impresa sia proprietaria della sede o ne abbia l'utilizzo a diverso titolo dalla locazione, le spese le verranno riconosciute solo dietro presentazione dell'atto in forza del quale il diritto di utilizzo

sussiste.

D. In merito al paragrafo 2.2 “ Requisiti di ammissibilità”- punto 15”- Possedere la capacità economico-finanziaria”, in riferimento al Consorzio come impresa beneficiaria si dovranno dunque considerare soltanto i dati economici del Consorzio (Patrimonio netto). Qualora il Consorzio decida di realizzare il progetto in aggregazione con più imprese, dovranno essere presi in considerazione i dati anche delle imprese proponenti?

R. Si gli unici dati che dovranno essere presi in considerazione sono quelli del Consorzio e non delle imprese consorziate che parteciperanno al progetto.

Qualora il Consorzio presentasse domanda in aggregazione con altre imprese in forma di RTI/Rete Contratto, tutte le imprese appartenenti al raggruppamento dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal Bando essendo in quest’ultimo caso tutte beneficiarie del contributo.

D. L’attribuzione del punteggio rispetto alla quota di fatturato export rispetto al totale di fatturato, come viene considerata in relazione al Consorzio che si occupa dei servizi di internazionalizzazione delle imprese, ma non ha direttamente una quota di fatturato export? Viene considerata la quota di fatturato export delle imprese consorziate? Oppure il dato si riferisce soltanto al Consorzio (come per il punto a) sopra definito) e quindi è pari a zero?

R. Il dato si riferisce solo al Consorzio e pertanto il valore sarà pari a zero.

D. Quando un’impresa è da considerarsi piccola impresa?

R. La raccomandazione della Commissione 2003/361/CE pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L. 124 del 20 maggio 2003 stabilisce che ai fini dell’individuazione della dimensione dell’impresa dovrà essere considerato il numero delle ULA e, una volta individuato il parametro di riferimento, verificare se i dati del Fatturato o quelli del Totale di bilancio rientrano nel suddetto parametro.

Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Nella categoria delle PMI si definisce media impresa un’impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di EUR o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di EUR.

Nel caso di specie entrambi i parametri di fatturato e totale di bilancio superano i parametri stabiliti per la piccola impresa pertanto la dimensione dell’impresa è media.

Ricordiamo che il requisito dimensionale dovrà essere attestato dal revisore legale così come espressamente previsto dal par. 2.2 del Bando.

D. Uno dei titolari dell’azienda svolge le mansioni sia di Amministratore Unico che di Direttore Commerciale dell’Azienda. Per il suo rapporto ha un incarico dove lui figura a P.IVA.

Di fatto in occasione delle fiere internazionali si reca in fiera e svolge la mansione di Direttore Commerciale accogliendo i potenziali Clienti e promuovendo i prodotti.

Se fosse a “busta paga” potremmo includerlo tra il personale addetto alla dimostrazione dei prodotti. Essendo a Partita IVA come possiamo inquadrarlo? Lo possiamo inquadrare come “servizi di messa a personale da parte di società intermediarie?

R. Nei costi di personale rientrano anche i costi per la retribuzione di soci e amministratori purché risultino dipendenti dell’impresa.

La collaborazione a partita IVA non è ammissibile ai fini del presente Bando ne' come costi di personale dipendente ne' come messa a disposizione di personale da società intermediarie.

D. E' possibile per le imprese agricole poter partecipare al Bando?

R. Ai fini del presente Bando i soggetti che presentano domanda devono svolgere un'attività economica identificata come primaria, rientrante nelle sezioni Ateco Istat 2007 elencate al par. 2.2 del Bando:

Settore manifatturiero e servizi:

sezione B Estrazione di minerali da cave e miniere ad esclusione del gruppo 05.1, 05.2 e della classe 08.92

sezione C Attività manifatturiere, ad esclusione del gruppo 19.1

sezione D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

sezione E Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

sezione F Costruzioni

sezione H Trasporto e magazzinaggio ad esclusione dei gruppi 49.1, 49.3, 50.1, 50.3, 51.1, 51.2, 53.1, e 53.2

sezione J Servizi di informazione e comunicazione, ad esclusione della divisione 60 e dei gruppi 61.9 e 63.9

sezione M Attività professionali, scientifiche e tecniche

sezione N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente al codice 82.3

sezione R Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, limitatamente al gruppo 90.03.02

sezione S Altre attività di servizi, limitatamente alla categoria 96.01.1

Settore turistico:

sezione Servizi di alloggio e ristorazione, limitatamente ai codici 55.1, 55.2, 55.3, 55.9

sezione N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente al codice 79

sezione R Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, limitatamente al gruppo 90.03.02

SEZ. S Altre attività di servizi, limitatamente alla categoria 96.01.1

Le società agricole non rientrano tra i destinatari del presente Bando.

D. Le spese per la prenotazione di spazi pubblicitari su testate B2B e testate di settore moda italiane, volte a promuovere la partecipazione a fiere di settore estere, possono essere finanziate?

R. Sì, è ammissibile l'acquisto di pagine pubblicitarie su riviste di settore distribuite nel Paese obiettivo dell'intervento e in Paesi extra UE, redatte in lingua inglese o in lingua del Paese obiettivo, mentre è esclusa la pubblicità su riviste italiane seppur a distribuzione internazionale.

D. E' ammissibile inserire "azioni di comunicazione" in C.3 volte alla promozione con operatori esteri senza organizzare alcun evento in particolare ?

R. Nel servizio C.3 rientrano azioni di comunicazione e advertising sui mercati internazionali; azioni di educational, trail esperienziali, focus group finalizzati alla promozione di prodotti/servizi; organizzazione di azioni promozionali sui mercati internazionali; creazione di siti WEB, portali e altri ambienti web-based in inglese e/o nella lingua del paese obiettivo del programma d'internazionalizzazione, finalizzati esclusivamente all'attività promozionale (non sono ammissibili i costi per realizzazione di siti/piattaforme di e-commerce); Web Marketing mirato ai mercati internazionali identificati quali mercati target.

D. Se un apprendista che non viene conteggiato ai fini delle ULA viene stabilizzato a tempo indeterminato viene considerato incremento occupazionale?

R. Sì, confermiamo che la trasformazione di un contratto di apprendistato a tempo indeterminato può essere considerata ai fini dell'incremento occupazionale.

D. Un fornitore costituito da uno studio specializzato in materia composto da 3 giovani professionisti (che hanno però partite iva singole) è ammissibile?

R. Sì, in questo caso però i fornitori dovranno essere i singoli professionisti che rilasceranno la fattura con la propria partita iva e non lo studio specializzato.

D. In merito alla perizia giurata, il giuramento va inserito in fondo alla perizia o anche in fondo all' allegato di descrizione delle procedure seguite dal revisore?

R. Deve essere giurata l'attestazione, vi ricordiamo che la perizia giurata è una perizia che, oltre alla sottoscrizione del professionista che assevera la veridicità del contenuto, riporta in calce una formula di giuramento di “aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità”, reso dal Perito medesimo dinnanzi al Cancelliere di un ufficio giudiziario, compreso quello del Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 5 del R.D. n° 1366/22 , o dinanzi ad un notaio, ai sensi dell’art. 1, comma 1, punto n° 4, del R.D. n° 1666/37.

D. In riferimento alla voce C.2 in particolare ad un contratto di locazione, vorrei gentilmente sapere se risulterebbe ammissibile la spesa di locazione qualora l'affittuario risultante da contratto (già stipulato) sia una persona fisica in qualità di direttore dell'azienda. Si precisa che i pagamenti saranno effettuati direttamente dall'azienda stessa.

R. No, non è ammissibile, il contratto deve essere intestato al beneficiario.

D. Come è possibile procedere per richiedere l’autorizzazione al trattamento dati di (3) clienti per cui abbiamo lavorato in precedenza?

R. La Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dati personali deve essere rilasciata sia nei confronti dell'Amministrazione Regionale sia dell'organismo pagatore.

La Dichiarazione dovrà riportare la seguente dicitura: “In riferimento al D.Lgs 196/2003 autorizzo la Regione Toscana e/o suo Organismo Intermedio delegato all'utilizzo dei miei dati”.

Ricordiamo che, alla luce delle modifiche apportate al D.Lgs 196/2003 (Codice della Privacy) dal D.L. 201/2011 (c.d. Manovra "Salva Italia), convertito con legge 22/12/2011 n. 214, la richiesta di acquisire dal fornitore e dai tre clienti del fornitore autorizzazione al trattamento dei dati personali vige solo ed esclusivamente per le ditte individuali e le persone fisiche.

Pertanto, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali dovrà essere rilasciata dai clienti del fornitore solo qualora si tratti di ditte individuali o di persone fisiche.

La dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali rilasciata dai tre clienti del fornitore potrà non essere allegata alla domanda di aiuto e dovrà solo essere tenuta a disposizione per i successivi controlli.

D. In fase di realizzazione dell’intervento, all’interno del limite di spesa riconosciuto per ogni singolo ambito, è possibile cambiare le attività (ad esempio all’interno dell’ambito C.1 è possibile spostare spese da C.1.1 a C.1.2)?

R. Ai sensi del par. 7.2 del Bando A) Varianti può essere richiesta esclusivamente una unica variante, come variante finale da inoltrarsi nel periodo intercorrente tra la data di conclusione del progetto e la data di invio della rendicontazione delle spese sostenute. Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare: il programma di lavoro (compresa la variazione delle fiere), la ripartizione per attività, il piano finanziario, gli esperti attivati di cui ai servizi C.4 e C.5, ferma restando l'impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto agli importi indicati all'interno del provvedimento amministrativo di concessione dell’agevolazione.

D. Il restyling di un sito internet con traduzione dei contenuti in inglese è ammissibile o deve essere creazione ex novo?

R. Come esplicitato nel Vademecum delle spese ammissibili (Allegato 4 del Bando) è contemplata la sola creazione di siti WEB, portali e altri ambienti web-based in inglese e/o nella lingua del paese obiettivo del programma d'internazionalizzazione, finalizzati esclusivamente all'attività promozionale.

D. Nel caso in cui un revisore si assuma la responsabilità per certificare i dati aziendali in fase di domanda, ma non voglia certificare le spese sostenute relativamente al progetto, ci possiamo avvalere di due professionisti differenti?

R. L’impresa può affidarsi a due diversi revisori per le attestazioni richieste in fase di ammissione al contributo e per quelle richieste in fase di rendicontazione delle spese.

D. In riferimento alla compilazione del budget, il compenso del revisore legale deve essere espresso in giornate/uomo.

R. No, non deve essere giustificato in termini di giornate progetto per tariffa applicata.

D. Un'azienda che ha partecipato al Bando di due anni fa risultò aggiudicataria di un contributo. Tuttavia ha rinunciato all'investimento ed al contributo correlato. Ci confermate che in questo caso il contributo non deve essere inserito tra gli aiuti in De Minimis?

R. Sì, confermiamo che l'importo del contributo a cui l'impresa ha rinunciato non rileva ai fini del rispetto del De Minimis.

D. Il valore di CP corrisponde anche alle spese non ammissibili a progetto es l'IVA sui costi sostenuti?

R: Ai fini del presente Bando, come espressamente previsto dal par. 3.4 del Bando l'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. Nel caso in cui un beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono devono essere indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA.

D. Nella piattaforma alla scheda "Indicatori", alla voce paesi/partner commerciali" a cosa si riferisce?

R: Per paesi partner commerciali occorre indicare i Paesi con i quali l'impresa sta già collaborando al momento di presentazione della domanda di aiuto.

D. Una azienda vorrebbe presentare domanda sul Bando internazionalizzazione e sul servizio C.1 – Fiere il cliente ha partecipato ad una fiera come co-espositore pertanto la fattura dello stand non è emessa dall'Ente Fiera ma da altro espositore. Tali spese sono ammissibili?

R. Il soggetto fornitore deve essere titolato allo svolgimento dell'attività oggetto del servizio, le fatture relative alle spese per la partecipazione ad eventi fieristici di cui al C.1, devono essere necessariamente rilasciate dall'Ente Fiera o da un soggetto intermediario al quale lo stesso Ente fieristico concede la gestione degli spazi espositivi, pertanto la spesa indicata non è ammissibile.

D. Un'azienda, nell'ambito del progetto di internazionalizzazione, vorrà avvalersi di un servizio di consulenza ricadente nell'ambito C.4.

Il capo progetto è interno alla società di consulenza (fornitore del servizio) ed ha una esperienza decennale. Il capo progetto sarà coadiuvato da una risorsa sempre interna alla società di consulenza (fornitore del servizio), che soddisfa il requisito dell'esperienza triennale.

A riguardo:

- 1) per la determinazione della tariffa giornaliera si dovrà prendere come riferimento l'esperienza del capo progetto o del personale dipendente (1 risorsa)?
- 2) Alla scheda fornitore dovrà essere allegato il curriculum vitae del solo capo progetto, del solo personale dipendente (1 risorsa), o entrambi?
- 3) In fase di caricamento della documentazione sulla piattaforma, si potrà allegare separatamente la scheda fornitore firmata digitalmente e il/i curriculum/a, oppure si dovrà creare un unico file (scheda fornitore + curriculum/a) e firmarlo digitalmente?

R. 1) La tariffa giornaliera va applicata ad ogni singolo esperto, persona fisica, a cui saranno attribuite giornate di consulenza pertanto la tariffa dovrà essere riferita all'esperienza maturata da ogni singolo esperto, in relazione all'area geografica di localizzazione della società fornitrice;

2) Alla scheda tecnica fornitore dovrà essere allegato il curriculum vitae sia del capo progetto che di ogni singolo esperto incaricato di svolgere giornate di consulenza;

3) I campi di upload per la scheda tecnica fornitore e curricula sono due sezioni distinte, ma per poter caricare più file nella stessa sezione (più curriculum) dovrete creare una cartellina zippata dei documenti in quanto in ogni campo può essere uploadato 1 solo documento.

D. Se il progetto comprende solo la partecipazione a fiere C.1 , essendo solo in questo caso ammissibili spese sostenute a partire dal 1 marzo 2017 sono a chiedere:

- 1) Se la fattura della fiera è datata aprile 2017 ma nel frattempo il progetto si è già concluso (la fiera si è svolta a maggio 2017 e tutte le fatture quietanzate), su tale spesa è richiedibile il contributo ?
- 2) Prendiamo atto che l'avvio dei progetti e facoltà del richiedente ma i progetti possono essere anche già conclusi (= le fiere già svolte) prima di presentare domanda?
- 3) Si possono richiedere contributi su più fiere fermo stando i massimali di contributo specifici?
- 4) Nel caso di sola partecipazione a fiere (C.1) da parte di un'impresa singola (non in rete) e autonoma (senza associate/collegate) oltre alla domanda quali altri allegati vanno compilati, intendo , come si compila in questo caso la scheda fornitore e tirocinii e il cv esperto ?
- 5) In ultimo, in base ai vs criteri è suggeribile proporre domanda solo per C.1 o viene considerato un progetto riduttivo tale da essere con probabilità respinto?

1) Confermiamo che la spesa è ammissibile ai fini del presente Bando;

2) Non sono ammissibili progetti già conclusi, in quanto il comma 6 dell' art. 65 del Reg. UE 1303/2013 a cui il Bando sottostà, stabilisce che: "Non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.". Pertanto il progetto risulterà ammissibile solo se lo stesso prevede anche ulteriori spese non ancora sostenute;

3) L'impresa può richiedere il contributo per la partecipazione a diverse fiere;

4) La scheda tecnica fornitore e i curricula degli esperti devono essere allegati solo qualora vengano richiesti i servizi C.4 e C.5, la dichiarazione sul rispetto degli obblighi in materia di tirocini previsti dalla Delibera G.R.T. n. 72/2016 deve essere presentata solo dai soggetti che richiedono un contributo superiore a Euro 100.000;

5) Non sussistono preclusioni alla presentazione di un progetto che preveda 1 sola tipologia di servizi, i criteri di selezione e premialità sono quelli stabiliti dal Bando al par. 5.5.

D. Nel caso di domanda relativa a fiere internazionali sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 01 marzo 2017. E' possibile presentare domanda per fiere già realizzate e spese interamente sostenute negli anni 2017-2018?

R. Sono ammissibili anche manifestazioni fieristiche tenutesi a partire dal 01/03/2017.

D. Termini di conclusione del progetto: i progetti di investimento devono concludersi entro 8 mesi dalla data di comunicazione di Sviluppo Toscana S.p.A. della concessione. Chiedo conferma che il programma non possa già essere stato interamente realizzato (es. partecipazione a fiere), prima della data di presentazione della domanda.

R. No, non sono ammissibili progetti già conclusi, in quanto il comma 6 dell' art. 65 del Reg. UE 1303/2013 a cui il Bando sottostà, stabilisce che :

"Non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario".

Pertanto il progetto risulterà ammissibile solo se lo stesso prevede anche ulteriori spese non ancora sostenute.

D. La scheda tecnica del fornitore deve essere compilata per ciascuna categoria di spesa inserita nel

programma? In caso affermativo, nel caso di domanda relativa a fiere internazionali, per le spese di affitto e allestimento stand dovrebbe essere richiesta la compilazione della scheda all'ente fiera...?

R. No, come espressamente previsto dal Bando, la scheda tecnica fornitore e i curricula degli esperti attivati e del capo progetto individuato dal fornitore deve essere allegata limitatamente ai servizi C.4 e C.5.

D. Con riferimento al servizio C.2 –Promozione tramite ufficio o sale espositive, le spese rendicontate possono essere generate anche da contratti precedenti alla presentazione della domanda.

Il contratto di affitto può essere sottoscritto tra l'azienda beneficiaria e la sua società estera? Quali requisiti deve avere il locatore? Possono essere rendicontate massimo 8 mensilità. E' previsto anche un minimo di rate mensili?

R. E' ammissibile che il soggetto richiedente si avvalga di una società di diritto estero direttamente controllata che, in forza di un mandato con rappresentanza ai sensi dell'art. 1704 del c.c., agisca in nome e per conto del soggetto mandante (società richiedente il contributo). Gli atti finalizzati alla realizzazione del progetto agevolato dovranno essere compiuti dal mandatario in nome e per conto dell'impresa beneficiaria e la relativa documentazione (contratti/preventivi/fatture ecc..) dovrà essere intestata al beneficiario-mandante, nella cui sfera giuridica si produrranno gli effetti giuridici degli atti stessi.

Non sono ammissibili al contributo le spese sostenute da società estere controllate dall'impresa beneficiaria, le quali agiscano in forza di mandato senza rappresentanza ai sensi dell'art. 1705 del c.c.

Sul servizio C.4 confermiamo che purchè in possesso dei requisiti previsti dal Catalogo, è possibile attivare un libero professionista dotato di partita iva in qualità di soggetto fornitore.

D. Nella scheda fornitore i dati relativi al responsabile tecnico del progetto - fornitore ed l'eventuale esperto attivato sono i medesimi.

R. Confermiamo che il responsabile tecnico del progetto puo' concidere con l'esperto attivato della consulenza.

D. Non sono obbligatorie 1/5 delle giornate uomo presso l'azienda, quindi possiamo scegliere se inserire o meno le stesse nell'apposita tabella excel?

R. Sui servizi di categoria C non c'e' alcun obbligo di svolgere un numero minimo di giornate progetto c/o la società beneficiaria

D. In merito all'iscrizione all'ordine degli avvocati, facendo riferimento alla DELIBERA; non abbiamo indicazioni in merito al N. iscrizione; la mancanza del dato, comporta l'inammissibilità della relativa spesa?

R. L'indicazione del numero di iscrizione all'ordine non è un dato richiesto a pena di inammissibilità della spesa.

D. Nel facsimile di perizia (quella da presentare in sede di domanda di contributo) viene riportato quanto segue "Gli onorari versati al Revisore per l'elaborazione della perizia giurata ammontano a _____euro." Siccome si parla di onorari versati, ciò significa che il revisore deve essere pagato prima del giuramento, oppure, dal momento che la spesa viene inserita nel budget e sulla stessa viene richiesto il contributo, è necessario che la fattura sia emessa dal revisore dopo la presentazione della domanda ed il pagamento avvenga dopo la presentazione della domanda?

R. Il costo del revisore per le attestazioni rilasciate in fase di ammissibilità pur se sostenuto prima della presentazione della domanda di aiuto, risulta ammissibile.

D. Nel facsimile di perizia da presentare in domanda viene richiesto di indicare l'importo della perizia "iniziale" ma nel budget possiamo invece inserire il COSTO TOTALE DEL REVISORE (ovvero costo perizia iniziale + costo perizia rendicontazione)?

R. Sì, è possibile.

D. La lettera di incarico allo svolgimento della perizia iniziale deve essere allegata sul portale insieme alla perizia giurata?

R. Non è richiesto l'allegazione della stessa.

D. In caso di Rete di imprese (oggetto o soggetto), RTI, ATI, Consorzi od altre forme di raggruppamento è possibile avere un solo revisore per tutte le società del gruppo, ATI, RTI, ecc.?

R. E' possibile attivare un unico revisore legale ma lo stesso dovrà predisporre una distinta perizia giurata per ciascuna impresa appartenente al raggruppamento di imprese senza personalità giuridica (RTI/RETE CONTRATTO/ATS).

D. Relativamente alle spese sostenute per l'attività di revisione connessa sia al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando in oggetto che alla successiva fase di rendicontazione (spese ammissibili fino ad un tetto massimo di € 5.000,00 e da indicare nella sezione C.4.1):

1) quali dei campi previsti all'interno della sezione C.4.1 del piano finanziario occorre che siano compilati?

2) occorre anche compilare il relativo DETTAGLIO FORNITORE TABELLA PRECEDENTE?

3) dovendo compilare quadri della sezione C.4.1 occorre anche allegare il "CV" e "Scheda Tecnica del fornitore" relativi al Revisore incaricato o per la specificità dell'attività non occorre?

4) dividendosi l'attività del revisore in due fasi, una da espletarsi in sede di presentazione della domanda e una nella fase di rendicontazione, le stesse debbono essere indicate separatamente nella sezione C.4.1 oppure no? Ciò sul presupposto che debba essere indicato il nominativo del revisore.

5) nel caso in cui in fase di rendicontazione si decida di affidare l'incarico a un revisore diverso da quello eventualmente indicato nel piano finanziario, occorre presentare variante al progetto?

6) ai fini del computo delle tipologie di servizi attivate (vedi Rif. 1A) il fatto di indicare nella sezione C.4. la sola spesa per la revisione, fa sì che si debba ritenere realizzata la tipologia di servizio C.4 oppure no? In caso affermativo occorre quindi aggiungere la categoria C.4. tutte le volte che è richiesta l'indicazione delle tipologie di iniziative realizzate come ad esempio all'interno delle tipologie di iniziative a cui partecipano le imprese coinvolte nel progetto in caso di partecipazione attraverso Reti soggetto/Consorzi da indicare nella scheda "Dichiarazione Rete soggetto-Consorzio" o le tipologie di iniziative da indicare nella sezione "Richiesta contributo"?

R. 1) e 2) Dovrà essere compilata solo la prima tabella mentre non deve essere compilata quella relativa al dettaglio fornitore;

3) Per i costi del revisore non dovrà essere allegata né la scheda tecnica fornitore, né il curriculum vitae né la dichiarazione di parentela nei confronti del revisore;

4) E' possibile indicare il costo complessivo delle due attestazioni;

5) Non è necessario presentare variante al progetto;

6) La sola imputazione dei costi del revisore sul servizio C.4 non comporta l'attivazione del servizio né lo stesso verrà computato nell'attribuzione del punteggio di cui al RIF. 1A.

D. L'azienda ha intenzione di lanciare alcuni nuovi prodotti in occasione di alcune manifestazioni fieristiche tra quelle inserite nel progetto di internazionalizzazione che si proporrà. Tali prodotti sono prodotti in Cina e conservati presso il magazzino del produttore. Si specifica che i prodotti sono creati sulla base di direttive e indicazioni fornite dall'azienda. In virtù del fatto che sono ammissibili al Bando le spese per il trasporto di campionari, si chiede se sono ammissibili le spese di trasporto dalla Cina alla fiera di nuovi prodotti (campionari).

R. Le spese di trasporto sono ammissibili solo per la tratta tra la sede dell'impresa richiedente l'aiuto ente fieristico e ritorno.

D. In merito alla compilazione della scheda fornitore stiamo riscontrando alcune difficoltà dovute alla poca disponibilità da parte dei fornitori stessi a divulgare informazioni che ritengono sensibili. In particolare il problema riguarda l'elenco dei soggetti per i quali sono stati erogati servizi simili a quello per cui si richiede il contributo. Chiediamo quindi se almeno si può omettere la parte relativa al costo del progetto nell'elenco dei progetti simili. Cogliamo l'occasione inoltre per chiedere se è possibile avere maggiori delucidazioni sulla differenza tra progetti simili e progetti coerenti.

R. La scheda tecnica fornitore deve contenere tutte le informazioni richieste, il fornitore attraverso la stessa autocertifica l'esperienza triennale richiesta dal Catalogo dei servizi avanzati e qualificati ai fini dell'ammissibilità del soggetto fornitore in progetti simili per tematica, oggetto e /o tipologia dell'intervento.

D. Il punto 17 dell'art. 2.2 non dovrebbe essere attestato dal revisore in quanto inapplicabile qualora sia un Consorzio a presentare la domanda di contributo". Dalla lettura del Bando sembrerebbe infatti che il Consorzio sia trattato come singola impresa e non come aggregazione: è corretta tale interpretazione?

R. Sì, è corretto il requisito 17) dovrà essere attestato solo in caso di domanda presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese senza personalità giuridica.

D. L'attestazione che il revisore deve fare in merito al punto 11), paragrafo 2.2., ovvero la mancata violazione di cui all'art. 17, comma 3, L. 55/90 (divieto di intestazione fiduciaria), sempre nel caso di Consorzi, si debba limitare alle sole imprese consorziate (attestazione di primo livello) oppure anche ai soci delle imprese consorziate (attestazione di secondo livello) o ancora agli eventuali soci dei soci delle imprese consorziate (attestazione di terzo livello) e così via. In altre parole a che livello tra quelli menzionati si deve riferire l'attestazione di cui all'art. 17, comma 3, L. 55/90? Dalla lettura del Bando sembrerebbe che l'attestazione di cui al punto 11) citato debba riferirsi solo alle imprese consorzio (attestazione di primo livello): è corretta tale interpretazione?

R. Confermiamo che il controllo debba limitarsi al primo livello ossia alle sole imprese consorziate.

D. Il rilascio delle attestazioni di Revisori ha un massimale di spesa ammissibile pari a Euro 5.000,00. La percentuale di contributo segue le intensità di aiuto dal 30% al 50%, come per ogni tipologia di servizio, o è pari al 100%?

R. Anche ai costi per il revisore legale si applicano le intensità d'aiuto previste per il servizio C.4 in relazione alla dimensione di impresa.

D. L'azienda si impegna ad assumere un giovane entro la fine del Progetto inerente l'Internazionalizzazione 2018. E' richiesto la presentazione di un' autocertificazione al momento della domanda. Esiste un modello?

R. Non è stato predisposto alcun facsimile per la dichiarazione da lei indicata, ai fini dell'attribuzione del punteggio di premialità l'impresa dovrà allegare una dichiarazione in atto notorio nella quale dovrà indicare il numero di risorse che intende assumere e se le stesse sono donne o giovani.

D. I costi sostenuti per il revisore legale sono eleggibili come tipologia di servizio C.4 e quindi è possibile dichiarare di usufruire di servizi di tipologia C.4. ? Più esplicitamente, supponiamo che una proposta progettuale comprenda solo partecipazioni a fiere. Se imputo nel progetto anche i costi dei revisori vengono attivate una (C.1) o due (C.1 e C.4) tipologie di servizi?

R. No non è considerata come una tipologia di servizio ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al Rif. 1A.

D. L'inserimento della domanda online può essere fatta in più step, dal momento che i documenti da presentare sono tanti?

R. Sì, la compilazione della domanda può avvenire anche in momenti diversi, la piattaforma resterà aperta in fase di compilazione fino a che non sarete voi a chiudere e a presentare il progetto.

D. Per le attestazioni del Revisore, a chi occorre rivolgersi?

R. Le attestazioni del revisore relativamente al possesso dei requisiti di cui ai punti 10), 11), 15), 16), 17) e ai Rif. 3,4,6, è documentazione obbligatoria che dovrà essere allegata in fase di presentazione della domanda di aiuto, così come espressamente previsto dal punto D) del par. 4.3 del Bando.

Il facsimile di perizia giurata che deve essere utilizzato ai fini della presentazione della domanda di aiuto è scaricabile al seguente link:

http://www.sviluppo.toscana.it/internazionalizzazione_2018 il file è denominato "**Facsimile perizia giurata**", l'Allegato 7 del Bando è relativo al facsimile di perizia giurata che dovrà essere utilizzato ai fini della rendicontazione delle spese.

I requisiti di cui ai punti 10), 11), 15), 16), 17) del paragrafo 2.2 nonché i Rif. 3,4,6 devono essere attestati da un professionista, che non presenti conflitti di interesse con il beneficiario iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39 (art. 14, comma 3, L.R. n. 71/2017), mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità;

Un conflitto di interesse sorge quando l'obiettività del Revisore nel predisporre il certificato è compromessa di fatto o in apparenza, cioè quando il Revisore non si trovi nei confronti del Beneficiario che conferisce l'incarico in situazione di indipendenza quale, ad esempio:

1. partecipazione diretta o dei suoi familiari agli organi di amministrazione e/o di direzione generale:

- dell'impresa beneficiaria che conferisce l'incarico o della sua controllante;

- delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa beneficiaria o nella sua controllante più del 20% dei diritti di voto;

2. sussistenza di altre relazioni d'affari o di impegni ad instaurare tali relazioni, con il Beneficiario che conferisce l'incarico o con la sua società controllante;

3. titolarità, diretta o di propri familiari, di quote o azioni dell'impresa beneficiaria o delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa beneficiaria o nella sua controllante, più del 20% dei diritti di voto;

4. essere un familiare del Beneficiario che conferisce l'incarico;

Si considerano "familiari" ai fini di cui trattasi, i prossimi congiunti, vale a dire gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, il convivente more uxorio.

Al fine di poter consentire le verifiche del caso agli uffici regionali competenti, il Revisore rilascia apposita dichiarazione attestante i dati anagrafici dei propri familiari come sopra definiti;

La perizia giurata è una perizia che, oltre alla sottoscrizione del professionista che assevera la veridicità del contenuto, riporta in calce una formula di giuramento di "aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità", reso dal Perito medesimo dinanzi al Cancelliere di un ufficio giudiziario, compreso quello del Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 5 del R.D. n° 1366/22, o dinanzi ad un notaio, ai sensi dell'art. 1, comma 1, punto n° 4, del R.D. n° 1666/37.

D. Un'azienda ha ricevuto e pagato una fattura di anticipo, relativa alla quota di iscrizione della Fiera Italiana di carattere internazionale a cui intende partecipare, in data antecedentemente al 01/03/2017, mentre tutte le altre fatture di anticipo e saldo per la medesima quota di iscrizione sono avvenute successivamente a tale data. Siamo a chiedere, dato che le spese di allestimento dello stand relativo alla medesima fiera, sono avvenute tutte in data successiva al 01/03/2017, se tali spese (solo quelle relative all'allestimento stand) sono ammissibili al presente Bando?

R. No, come espressamente previsto dal Vademecum delle spese ammissibili (Allegato 4 del Bando), le spese relative a "noleggio allestimento stand; servizi di interpretariato e traduzione; servizi di trasporto, assicurativi e similari; compenso lordo del personale; servizi di messa a disposizione di personale da parte di

società intermediarie” essendo prettamente funzionali alla partecipazione ad eventi fieristici verranno ammesse solo ed esclusivamente se al progetto verrà imputata, e riconosciuta ammissibile, la quota di partecipazione alla relativa fiera.

D. Relativamente alla scheda tecnica di progetto da compilare online, i vari punti da completare, prevedono un numero massimo di caratteri?

R. Nella scheda tecnica di progetto non c'è un numero massimo di caratteri.

D. In caso in cui il beneficiario sia un'azienda costituita nell'anno 2017 a seguito di una compravendita; possiamo considerare lo stesso soggetto come neo costituito?

R. La definizione di nuova impresa è contenuta nella L.R. N. 35/00, il cui art. 5 octies decies recita:

"Sono imprese di nuova costituzione le piccole imprese la cui costituzione è avvenuta nel corso dei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, oppure avviene entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione".

D. Ai fini dell'indicazione del rapporto tra fatturato export e fatturato totale impresa proponente è corretto utilizzare i seguenti dati: fatturato export rigo VE30 colonna 2 del modello dichiarazione iva anno 2017 diviso valore indicato in A1 del Conto Economico oppure fatturato export rigo VE30 colonna 2 del modello dichiarazione iva anno 2017 diviso volume d'affari totale indicato nella dichiarazione IVA suddetta?

R. Per fatturato export si intende quello realizzato verso Paesi extra UE. Tale dato è disponibile nella dichiarazione ai fini IVA al rigo VE 30 campo 2. Inoltre, per fatturato si intende la voce A1 del conto economico.